

MEVIM S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI 2, 3 E 4 ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Redatta anche ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 Codice Civile

Pubblicazione - Milano 09 Giugno 2025

*** **

La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di MEVIM S.p.A. in Milano, Via Victor Hugo n. 2 (MI) e sul sito internet www.mevim.it, sezione Governance/Assemblee degli Azionisti - 2025, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitalian.it, sezione Azioni/Documenti

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEVIM S.P.A. SUI PUNTI 2, 3 E 4 ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL' ASSEMBLEA STRORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 24 GIUGNO 2025 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL 25 GIUGNO 2025, IN SECONDA CONVOCAZIONE E RELATIVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.

Signori Azionisti,

il presente documento contiene le relazioni e le relative proposte di deliberazione (di seguito "**Relazione Illustrativa**") predisposte anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, che il Consiglio di Amministrazione di MEVIM S.p.A. (la "**Società**" o "**Mevim**") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento alle materie iscritte all'ordine del giorno (Punti 2 e 3 e 4) dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata in Milano, alla via Victor Hugo n. 2, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, per il giorno 24 giugno 2025 alle ore 07:00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 giugno 2024 alle ore 15:30, stesso luogo e con le medesime modalità indicate nell'avviso di convocazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, a supporto e illustrazione del Punti 2 e 3 dell'Ordine del giorno della Parte Straordinaria, ha predisposto la presente relazione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile.

Relazione illustrativa degli Amministratori, redatta ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6 Codice Civile sui punti 2 e 3 all'ordine del giorno - Parte Straordinaria

Punto 2 Parte Straordinaria: *"Emissione di un prestito obbligazionario convertibile ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un importo complessivo massimo pari a Euro 870.000 suddiviso in tranche. Delibere inerenti e conseguenti"*

Punto 3 Parte Straordinaria: *"Aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2. Cod. civ. in via scindibile, a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario convertibile di cui al punto 2), per l'importo massimo di euro 870.000, incluso l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie. Delibere inerenti e conseguenti"*

1. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

In data 22 maggio 2025 la Società ha sottoscritto un accordo di investimento con Tenet Securities Ltd (di seguito rispettivamente il “**Contratto di Investimento**” e l’”**Investitore**”), che prevede l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile per Euro 870.000 (il “**Prestito Obbligazionario**”) e, specificatamente, l’impegno dell’Investitore a sottoscrivere, in più tranche, secondo i termini e le condizioni di cui al Contratto di Investimento, obbligazioni convertibili in nuove azioni della Società, ciascuna del valore nominale di Euro 2.500(duemilacinquecento/00) (le “**Obbligazioni**”).

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di rafforzamento patrimoniale, ottimizzazione della struttura finanziaria e supporto alla crescita strategica della Società. L’emissione delle Obbligazioni consentirà di accedere a risorse finanziarie flessibili, in linea con i principi di sostenibilità del debito e valorizzazione del titolo azionario, essendo previsto un meccanismo di conversione delle Obbligazioni in azioni di nuova emissione.

2. MECCANISMO DI SOTTOSCRIZIONE E DI EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Il Contratto di Investimento prevede che MEVIM nell’arco della durata del periodo previsto nell’Accordo di Investimento di 18 mesi possa emettere, in più tranche, il Prestito Obbligazionario per l’importo massimo complessivo di Euro 870.000.

Le Obbligazioni saranno offerte al prezzo di sottoscrizione pari al 100% del valore nominale, saranno infruttifere di interessi e saranno convertibili in azioni ordinarie MEVIM delle stesse caratteristiche di quelle in circolazione.

L’Investitore è tenuto a sottoscrivere le tranche entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta da parte della Società.

L’Investitore potrà convertire le Obbligazioni in qualsiasi momento durante la loro validità. Il prezzo di conversione è pari al 93% del prezzo minimo del VWAP (Volume Weighted Average Price) registrato nei 10 giorni di borsa precedenti alla conversione. Le azioni emesse saranno quotate su EGM e liberamente trasferibili.

3. VENDITA DI AZIONI MEVIM DA PARTE DELL’INVESTITORE

Non sussistono in capo all'Investitore obblighi di mantenimento delle azioni sottoscritte a esito della conversione delle Obbligazioni.

4. COMMISSIONI

A fronte degli impegni di sottoscrizione assunti dall' Investitore, la Società si è impegnata a riconoscere una "commitment fee" per complessivi Euro 50.000

5. PROSPETTI DI QUOTAZIONE E PROSPETTI DI OFFERTA

L'emissione delle Obbligazioni non richiede la pubblicazione di alcun prospetto di offerta o di quotazione da parte della Società avvalendosi la stessa dell'esenzione di cui all'articolo 34-ter comma 1(b) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come modificato ai sensi del Regolamento CE n. 2017/1129 del 14 giugno 2017), ai sensi del quale l'obbligo di pubblicazione di prospetti non si applica con riferimento alle offerte rivolte a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 26 comma 1(d) del TUF.

6. EFFETTI DILUITIVI

L'eventuale conversione delle Obbligazioni comporterà un effetto diluitivo certo, ma variabile e allo stato non quantificabile, sulle partecipazioni possedute dagli attuali azionisti della Società.

La diluizione dipenderà in particolare dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta ad esito della conversione delle Obbligazioni.

La determinazione del prezzo di emissione delle azioni in sede di conversione delle Obbligazioni e di esercizio dei Warrant è quindi strettamente connessa all'andamento dei prezzi di mercato del titolo registrati nei periodi di riferimento antecedenti le relative richieste di conversione e di esercizio.

La diluizione massima in termini di quote di partecipazione degli attuali azionisti dipenderà, in particolare, dagli importi delle tranche che verranno effettivamente emesse da MEVIM e dal prezzo di sottoscrizione delle azioni sulla base delle formule descritte e quindi, ad oggi, non determinabile.

7. DESTINAZIONE E MOTIVAZIONI DELL'AUMENTO DI CAPITALE - RAGIONI DELL'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

L'Operazione è finalizzata a:

- (i) supportare il proseguimento dello sviluppo strategico;
- (ii) rafforzare la struttura finanziaria nel breve/lungo periodo;
- (iii) allargare la compagine azionaria della Società in caso di conversione delle Obbligazioni;
- (iv) ottenere maggiore flessibilità finanziaria, anche in tempi brevissimi.

L'operazione di emissione del Prestito Obbligazionario riservato a un investitore istituzionale fornisce la possibilità alla Società di attingere, con uno strumento rapido e di ammontare sicuro, alle risorse che dovessero essere necessarie o opportune per eseguire gli investimenti previsti nel proprio piano di sviluppo.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'emissione delle Obbligazioni sia strumento idoneo, con maggiori certezze di incasso delle risorse utili per migliorare e rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della Società.

Per questo motivo, anche con il supporto dei propri consulenti, ha selezionato l'Investitore quale controparte dell'Operazione, tenuto conto dell'*expertise* vantata dalla stessa.

8. CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI

Il criterio di determinazione del prezzo delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale al servizio della conversione delle Obbligazioni è disciplinato dal Contratto di Investimento.

In particolare, è previsto che il prezzo di conversione sarà pari al 93% del prezzo minimo del VWAP registrato nei 10 giorni di borsa aperti precedenti alla conversione.

Si propone che la decisione in merito all'allocazione fra parità contabile implicita e sovrapprezzo dell'aumento di capitale al servizio dell'emissione delle Obbligazioni sia delegata al Consiglio di Amministrazione, che potrà decidere la miglior proporzione nella prospettiva dell'ottimizzazione della struttura patrimoniale della Società.

Con riferimento al criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dalla conversione delle Obbligazioni, la scelta di non determinare un prezzo prestabilito, bensì di adottare un criterio da seguire per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione,

appare in linea con la prassi di mercato seguita per operazioni analoghe, caratterizzate dalla previsione di un ampio periodo di tempo durante il quale può avvenire la sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle Obbligazioni.

L'adozione di un prezzo prestabilito potrebbe avere la conseguenza, nell'ipotesi in cui tale prezzo risultasse in futuro inferiore alle correnti quotazioni di borsa del titolo MEVIM, di penalizzare eccessivamente la Società e i suoi azionisti a vantaggio di Investitore.

L'adozione di un criterio basato all'andamento del titolo consente infatti di emettere azioni a un prezzo che segue l'andamento del valore del titolo riconosciuto dal mercato consentendo una sorta di "stabilizzazione" naturale del prezzo stesso.

In particolare, la determinazione del prezzo con riguardo al valore della quotazione che il titolo MEVIM avrà nei giorni di borsa aperta immediatamente precedenti la sottoscrizione degli azioni di compendio appare idoneo a far sì che il prezzo di emissione delle nuove azioni trovi riferimento nel valore del mercato delle stesse (rappresentativo del valore della Società) e tale metodo, come detto, si ritiene in linea con la prassi di mercato formatasi per operazioni analoghe a quella proposta.

L'art. 2441, comma 6, cod. civ., stabilisce che il prezzo di emissione delle azioni deve essere determinato in base al valore del patrimonio netto e tale principio, tenendo conto della situazione alla data odierna, appare pienamente rispettato alla luce di quanto sopra relativamente alla conversione delle Obbligazioni.

Con riferimento alla caratteristica dell'operazione che si sviluppa in un arco temporale ragionevolmente esteso, tale da non consentire fin d'ora la verifica del rispetto, nel tempo, del parametro medesimo, si osserva che il suddetto parametro, richiamato dall'art. 2441, comma 6, del cod. civ. non può essere interpretato in modo tanto restrittivo, ove solo si consideri che l'ingresso nella compagine sociale di un nuovo investitore a sostegno della Società rappresenta un presupposto essenziale per il piano di sviluppo della Società stessa ed il suo rafforzamento. D'altra parte, le modalità di determinazione del prezzo sopra indicate riflettono la disciplina prevista per l'emissione di titoli quotati su mercati regolamentati; pur non trattandosi della situazione in cui si trova la Società, non c'è dubbio che l'adozione di un sistema idoneo a garantire la coerenza del prezzo di emissione con i valori di quotazione è modalità di garanzia per la Società e per i suoi azionisti attuali, oltre che per l'Investitore.

Infine, l'applicazione di uno sconto si giustifica in quanto comunemente applicato a operazioni simili a quella proposta e risulta in linea con gli sconti applicati in operazioni analoghe.

9. MODIFICHE DELLO STATUTO

L'aumento del capitale sociale oggetto della presente relazione richiede la corrispondente modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale della Società mediante l'inserimento di un ulteriore comma come riportato, insieme alle altre modifiche statutarie, tutte proposte nella relazione del successivo punto 4.

*** **

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 4 all'ordine del giorno - Parte Straordinaria

Punto 4 Parte Straordinaria: *"Modifica articoli 6 "Capitale sociale e Azioni", 9 "Offerta Pubblica di Acquisto", 9-bis "Art. 108 e 111 TUF", 9-ter "Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni", 10 "Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti", 12, "Convocazione", 12-bis "Assemblea totalitaria", 13 "Autorizzazioni" e 14 "Intervento e voto" e Introduzione art. 14.1" Rappresentanza in assemblea" dello Statuto Sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti; 18 "Consiglio di Amministrazione"*

Signori Azionisti,

in relazione al quarto punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea in seduta Straordinaria, per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto Sociale della Società attualmente vigente, anche in considerazione delle proposte di delibera di cui ai precedenti punti all'ordine del giorno di parte ordinarie a straordinaria.

Si precisa che con l'occasione, sono proposte ulteriori modifiche al fine di adeguare lo statuto vigente alle disposizioni attualmente vigenti del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan nonché alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti applicabili, prevedendo altresì e integrazioni o soppressioni e/o modifiche finalizzate ad aggiustamenti formali.

Si segnala che tutte le proposte di modifica statutaria non rientrano tra le fattispecie che consentono il diritto di recesso ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni di legge o

regolamentari a coloro che non abbiano concorso alla loro approvazione, non rientrando in alcuna fattispecie di recesso previste dall'articolo 2437 del Codice Civile.

Quanto alla proposta di modifica dell'articolo 6 "Capitale a azioni", il Consiglio evidenzia che in ossequio alla deliberazione dell'aumento di capitale sociale oggetto della relazione di cui al precedente punto 3 iscritto all'ordine del giorno di parte straordinaria sarà necessaria la corrispondente modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale della Società mediante l'inserimento di un ulteriore comma avente il seguente tenore letterale:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
(Omissis)	(Omissis) In data [24]giugno 2025 L'assemblea straordinaria della società deliberato di aumentare il capitale sociale, in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma codice civile, per un importo massimo di euro 870.000 servizio del prestito obbligazionario convertibile.

Quanto alle restanti proposte di modifica/integrazione soppressione, si riporta qui di seguito il testo degli articoli di cui si propone la modifica/integrazione o soppressione dello Statuto della Società vigente raffrontato con il nuovo testo proposto.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Articolo 9.- Offerta pubblica di acquisto. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato	Articolo 9.- Offerta pubblica di acquisto. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato

Alternativo del Capitale, saranno applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (qui di seguito, la "Disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittente AIM Italia (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione pro-tempore vigente il "Regolamento Emittenti AIM Italia"). Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quarter - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini	Alternativo del Capitale, sull'Euronext Growth Milan (di seguito "EGM") saranno applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (qui di seguito, la "Disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittente AIM Italia Regolamento Emittente Euronext Growth Milan (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione pro-tempore vigente il "Regolamento Emittenti AIM Italia" "Regolamento Emittenti EGM"). Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia "Regolamento Emittenti EGM" predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia "Regolamento Emittenti EGM" stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3
---	--

previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.	lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quarter - e 3- bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consigliodi amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
Articolo 9 bis - Articoli 108 e 111 TUF A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la "Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto"). In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di	Articolo 9-bis Articoli 108 e 111TUF A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia EGM e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la "Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto"). In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del

acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 9 ter - Revoca delle azioni dalle negoziazioni
Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa

diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 9 ter - Revoca delle azioni dalle negoziazioni
Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari EGM AIM Italia dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Milan Adviser ("EGA") Nominated

Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta di revoca dall'ammissione dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti ovvero con la diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in Assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazioni registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.	Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia Regolamento Emittenti EGM, la richiesta di revoca dall'ammissione dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti ovvero con la diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia Regolamento Emittenti EGM. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in Assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'AIM Italia EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazioni registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.
---	---

Articolo 10 - Obblighi delle partecipazioni rilevanti A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si applica la "disciplina sulla trasparenza", come definita dal Regolamento Emittenti AIM Italia con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti AIM Italia medesimo) ("Disciplina sulla Trasparenza"). Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto (ovvero dei soli voti in caso di maggiorazione degli stessi ed anche qualora detto diritto sia sospeso), successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga o superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. Il diritto di voto inerente le azioni per le quali venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo non può essere esercitato.	Articolo 9 ter - Obblighi delle partecipazioni rilevanti A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'EGM AIM Italia, si applica la "disciplina sulla trasparenza", come definita dal Regolamento Emittenti AIM Italia con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti AIM Italia Regolamento Emittenti EGM medesimo) ("Disciplina sulla Trasparenza"). Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto (ovvero dei soli voti in caso di maggiorazione degli stessi ed anche qualora detto diritto sia sospeso), successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga o superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia Regolamento Emittenti EGM (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia Regolamento Emittenti EGM) secondo i termini e le
--	--

In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Il consiglio di amministrazione può in ogni momento richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società. Per il periodo in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, ferme restando le applicabili disposizioni di legge, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 10 - comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci o da o contro la società - devono essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel. Articolo 12 - Convocazione L'assemblea dei soci deve essere convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per	modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. Il diritto di voto inerente le azioni per le quali venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo non può essere esercitato. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Il consiglio di amministrazione può in ogni momento richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società. Per il periodo in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM AIM Italia, ferme restando le applicabili disposizioni di legge, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 10 - comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci o da o contro la società - devono essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel. Articolo 12 - Convocazione L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, deve essere
--	--

estratto ove la disciplina vigente lo consenta, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 ore o Milano Finanza o Italia Oggi, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Articolo 13 - Autorizzazioni Per il periodo in cui le azioni della Società saranno ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Aim Italia e/o da un provvedimento di	convocata nei termini di legge pro tempore vigenti mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto ove la disciplina vigente lo consenta, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, o in almeno uno dei seguenti quotidiani su un quotidiano a diffusione nazionale a scelta ad esempio tra : Il Sole 24 ore o Milano Finanza o Italia Oggi, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo (fisico o virtuale), del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, con la descrizione chiara e precisa delle procedure che i soci devono rispettare per partecipare e votare in assemblea. L'avviso di convocazione può disporre che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Articolo 13 - Autorizzazioni Per il periodo in cui le azioni della Società saranno ammesse alle negoziazioni sull'EGM AIM Italia, e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Aim Italia Regolamento
--	---

Borsa Italiana S.p.A. è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n.5, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al precedente articolo 9-Ter. Articolo 14 - Intervento e voto L'intervento e il voto sono regolati dalla legge e dal presente statuto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una	Emittenti EGM e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n.5, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia Regolamento Emittenti EGM; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia Regolamento Emittenti EGM; (iii) richiesta della revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al precedente articolo 9-Ter. Articolo 14 - Intervento e voto L'intervento e il voto sono regolati dalla legge e dal presente statuto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società
---	--

comunicazione alla Società effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e
---	--

proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi i predetti presupposti non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti è presente il presidente e il soggetto verbalizzante. Articolo 14.1 Rappresentante in Assemblea I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge pro-tempore vigenti. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della società. In ogni caso la rappresentanza non può essere conferita ai componenti del consiglio di amministrazione o di controllo ovvero ai dipendenti della società e dei suoi controllate, né a queste ultime. La Società ha altresì la facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega. In tal caso troveranno applicazione per il richiamo volontario l'articolo 135 del TUF e le conseguenti norme di cui regolamenti Consob di attuazione e s.m.i.. Gli eventuali rappresentanti
---	--

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della durata in carica. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, almeno un amministratore ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser, deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, quarto comma, del TUF, come successivamente modificato e integrato (l'"Amministratore Indipendente"). La perdita dei predetti requisiti in capo agli amministratori comporta la	designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto, nell'avviso di convocazione della riunione. Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della durata in carica. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'EGM AIM Italia, almeno un amministratore ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia Regolamento Emittenti Egm scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser, deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, quarto comma, del TUF, come successivamente modificato e integrato (l'"Amministratore Indipendente"). La perdita dei predetti requisiti in capo agli amministratori comporta la
--	--

decadenza dalla carica. Gli amministratori sono tenuti a comunicare prontamente alla società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. Gli amministratori sono rieleggibili. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, da comprovare con il deposito di idonea certificazione rilasciata da intermediario dalla quale risulti la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista e che dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione	decadenza dalla carica. Gli amministratori sono tenuti a comunicare prontamente alla società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. Gli amministratori sono rieleggibili. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, da comprovare con il deposito di idonea certificazione rilasciata da intermediario dalla quale risulti la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista e che dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il
---	--

dell'azionista risultati determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine devono esser depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista deve prevedere ed indicare il numero minimo di Amministratori Indipendenti, come sopra previsto. Per questi ultimi deve esser altresì contestualmente depositata apposita attestazione del Nominated Adviser che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea ove non già dettagliati sul sito internet della Società.	computo della partecipazione dell'azionista risultati determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine devono esser depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista deve prevedere ed indicare il numero minimo di Amministratori Indipendenti, come sopra previsto. Per questi ultimi deve esser altresì contestualmente depositata apposita attestazione del Nominated Adviser che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea ove non già dettagliati sul sito internet della Società. Le liste
--	---

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero massimo di amministratori da nominare. Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società: (a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (b) il curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (c) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché i requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (d) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa	presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero massimo di amministratori da nominare. Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società: (a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (b) il curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (c) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché i requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (d) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento
---	---

anche regolamentare pro tempore vigente. Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le	previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui
---	--

maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 C.C.. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione,

non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 C.C.. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi

la modificazione o la soppressione, sia in Italia che all'estero, di sedi secondarie, ovvero il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c., applicandosi l'art. 2436 c.c..	previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione, la modificazione o la soppressione, sia in Italia che all'estero, di sedi secondarie, ovvero il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c., applicandosi l'art. 2436 c.c..
---	---

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento posto al punto 4 dell'ordine del giorno di parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

— PROPOSTA DI DELIBERAZIONE —

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di MEVIM S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, preso atto Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno e delle proposte ivi contenute,

Delibera

1. *di modificare gli articoli 6, 9, 9-bis, 9-ter, 10, 12, 13, 14 e 18 dello Statuto Sociale di MEVIM S.p.A, introdurre il nuovo articolo 14.1, il tutto come risulta nel testo riportato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e/o all'Amministratore Delegato pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi, anche esterni al Consiglio, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero*

ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità.

*** **

Milano, 9 giugno 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(F.to Raffaele Israilovici)

Il presente documento è disponibile presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via Victor Hugo n.2, nonché sul sito internet della Società www.mevim.it, sezione Governance /Assemblee degli Azionisti-2024 e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, Sezione Azioni /Documenti.